

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E FINALITÀ

ART. 1

L'Associazione tecnico-scientifica è denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA CARE IN PERINATOLOGIA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS" "AICIP ONLUS" in forma abbreviata. L'Associazione ha durata fino al trentuno dicembre 2013 (31.12.2013) e si intenderà tacitamente prorogata al trentuno dicembre duemiladiciannove (31. 12.2019) quando decorso il termine sudetto gli associati continuino a compiere le operazioni associative.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Bressanone (BZ), Via dei Vigneti n. 34 e sede operativa in Massa di Somma (NA), Via Boccarusso n. 1 presso Clinica Lourdes. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere ovunque sedi amministrative/operative.

ART. 3

L'Associazione non ha finalità dirette o indirette di lucro, non svolge attività imprenditoriali o partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di educazione continua in medicina, e non esercita in modo diretto o indiretto attività sindacali per i suoi associati. Nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni, qualora previste, persegue le seguenti finalità:

- preservare la salute materno-infantile, nonché difendere i diritti fondamentali del neonato, della madre e del padre;
- promuovere la ricerca e le conoscenze scientifiche relativamente alla care nel processo di assistenza alla nascita, intesa come atto complessivo della donna e della coppia, volto alla presa in carico totale della relativa esperienza;
- contribuire, con riferimento al periodo della gravidanza, prenatale, natale e post-

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

natale, alla standardizzazione nazionale ed internazionale di terminologia, procedure e sistemi diagnostici e terapeutici, con particolare riferimento alla qualità delle cure.

L'Associazione provvede alle proprie finalità anche tramite:

- la promozione, il coordinamento, l'elaborazione e/o la validazione in collaborazione con enti pubblici di ricerche e studi scientifici, documenti tecnici, trial di studio e linee guida e privati relativi alla care durante il periodo della gravidanza, prenatale, natale e post-natale e per la tutela della salute materno-infantile, anche in partnership con altre organizzazioni di rilievo nazionale ed internazionale, nonché l'assegnazione di borse di studio;
- il patrocinio o l'esecuzione in proprio di pubblicazioni scientifiche occasionali e periodiche relative agli aspetti biologici, fisiopatologici, clinici, socio-demografici, economici e gestionali dell'evento nascita ovvero dei periodi che lo caratterizzano (gravidanza, prenatale, natale e post-natale);
- la promozione, la gestione e/o il coordinamento di programmi di formazione ed aggiornamento relativamente alla care nel processo di assistenza alla nascita, intesa come atto complessivo della donna e della coppia, e l'organizzazione di eventi formativi residenziali ed a distanza per le figure professionali di riferimento, nonché lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa per l'educazione continua in medicina;
- l'organizzazione periodica di congressi, convegni, seminari, conferenze, meeting, workshop e/o altre riunioni di rilievo internazionale, nazionale o regionale, che coinvolgano, oltre agli operatori socio-sanitari di riferimento, le future madri, i genitori, le donne ed i giovani;
- la collaborazione con Ministeri, Regioni, Aziende Sanitarie ed altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, nonché la promozione di partnership, a livello

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

nazionale ed internazionale, con società scientifiche, associazioni tecnico-scientifiche ed ogni altro tipo di organizzazione che persegue totalmente o in parte analoghe finalità istituzionali;

- l'acquisizione di pratiche inerenti alla care nel processo di assistenza alla nascita, attraverso la promozione del dibattito scientifico e culturale sulle case maternità e l'avvio effettivo di esperienze, secondo un sistema che assegni, in un'ottica di partecipazione attiva, il ruolo centrale alla partoriente;
- la sollecitazione di dibattiti, sia nel mondo accademico che nell'opinione pubblica, relativi a temi di interesse socio-sanitario e connessi alle discipline di riferimento, nonché dell'adozione di provvedimenti legislativi da parte degli organi competenti.

TITOLO II

SOCI E RELATIVI DIRITTI E DOVERI

ART. 4

I soci dell'Associazione vengono distinti in:

- ordinari e fondatori;
- corrispondenti;
- onorari.

ART. 5

Sono soci ordinari i cittadini italiani che svolgono attività di studio/ricerca o professionale congruenti con le finalità dell'Associazione e la cui domanda di ammissione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono nominati dietro proposta di un socio ordinario e tramite la formulazione da parte dell'interessato di apposita istanza. Il Consiglio nell'esaminare le domande di ammissione non discrimina rispetto al luogo di lavoro. La qualifica di socio ordinario implica il pagamento della relativa quota e vincola il socio al pagamento delle quote annuali di iscrizione. I soci ordinari hanno diritto al voto ed all'elettorato passivo, il

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

diritto di elettorato attivo deve essere esercitato di persona.

I soci fondatori sono le persone fisiche, attive in studio/ricerca o professioni inerenti alla care nel processo di assistenza alla nascita, intervenute all'atto pubblico di costituzione dell'Associazione. Tali soci hanno gli stessi diritti degli ordinari e sono esentati dal pagamento della quota annuale di iscrizione.

ART. 6

Soci corrispondenti possono essere nominati gli studiosi stranieri in possesso dei requisiti, omologhi secondo nazionalità, previsti per i soci ordinari e che formulino domanda così come previsto dall'Art. 5. Essi non hanno diritto di voto e sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione.

ART. 7

Soci onorari possono essere nominati, per deliberazione del Consiglio Direttivo, gli studiosi italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti per la loro attività scientifica e/o didattica inerenti alla care nel processo di assistenza alla nascita, intesa come atto complessivo della donna e della coppia. I soci onorari non hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota annuale di iscrizione.

ART. 8

I soci ordinari e corrispondenti sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Generale dei Soci. Tale quota deve essere resa disponibile entro il primo trimestre dell'anno al Tesoriere, che eventualmente provvede a recapitare, trascorso invano tale periodo, un preavviso di decadenza per morosità. La mancata regolarizzazione entro tre mesi da tale preavviso comporta che la pratica venga rimessa da parte del Tesoriere all'attenzione del Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso. Il socio inadempiente per due anni consecutivi, in ogni caso, viene considerato dimissionario.

TITOLO III

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

ORGANI SOCIALI

ART. 9

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo, per deliberazione propria o per richieste motivate di almeno un quinto dei soci, lo ritenga opportuno. La convocazione avviene a mezzo di avviso inviato tramite posta ordinaria o elettronica o fax all'ultimo recapito fornito, almeno trenta giorni prima, a ciascun socio, che risulti associato da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti delle quote annuali di iscrizione. Tale avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, se presente almeno la metà dei soci, in seconda convocazione delibera validamente con riferimento all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza semplice dei voti validi espressi dai presenti. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, previa determinazione del numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto. Le deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea discute e approva le relazioni del Presidente, esamina le proposte

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

presentate dal Consiglio Direttivo e dai soci presenti, decide sui temi e sulle sedi delle riunioni scientifiche, rinnova alla scadenza le cariche sociali, ratifica la nomina dei nuovi soci ordinari, corrispondenti ed onorari, approva i rendiconti preventivo e consuntivo, fissa le quote d'iscrizione annuale e delibera le modifiche di statuto e regolamento.

ART. 11

Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente in ogni occasione l'Associazione. Egli presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci. Con riferimento a qualsiasi situazione di vacanza del Presidente venga a crearsi, il Vicepresidente rappresenta l'Associazione fino alla prima seduta utile dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il Tesoriere viene preventivamente consultato per tutto ciò che comporta un onere finanziario per l'Associazione, provvede alla custodia dei titoli e dei beni ed all'aggiornamento dei registri contabili, che tiene a disposizione del Consiglio Direttivo, nonché all'elaborazione dei rendiconti consuntivo e preventivo e della relativa relazione illustrativa.

Il Presidente nomina un Segretario che provvede a coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni. Il Segretario, che decade automaticamente alla fine del mandato presidenziale, tiene aggiornato l'albo dei soci, registra le presenze alle riunioni e ne dirama i relativi avvisi, compila e conserva i verbali ed i rapporti prescritti e organizza inoltre le riunioni del Consiglio. Con riferimento al disbrigo del lavoro di segreteria e delle attività più complesse ovvero di tipo editoriale, organizzativo-gestionale ed economico-finanziario, il Presidente potrà avvalersi anche dell'opera di professionisti estranei all'Associazione, i cui compiti e retribuzioni saranno deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, dal

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

Vicepresidente, da due membri elettivi e dal Tesoriere, eletti a scrutinio segreto, oltre che dal Presidente uscente. Il Consiglio dura in carica sei anni.

Le cariche consiliari non sono in alcun modo retribuite, ma può essere previsto, con riferimento unicamente a trasferte necessarie alle pertinenti attività, il rimborso per le spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono valide qualora adottate a maggioranza dei presenti, che devono essere almeno la metà dei membri effettivi. Prevale nelle votazioni palesi, a parità di voti, il voto del Presidente o di chi ne fa temporaneamente le veci.

Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'Associazione per mandato dei soci. Si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una per l'esame dei rendiconti annuali, ed è tenuto a prendere tutti quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per il prestigio e lo sviluppo dell'Associazione. Uno dei membri del Consiglio Direttivo è di diritto, per i sei anni successivi al suo mandato, il Presidente uscente. Il Consiglio stabilisce il programma di medio e lungo periodo dei lavori, amministra il patrimonio dell'Associazione e nomina i soci. Rientrano tra i suoi compiti specifici:

- a) dirigere, anche tramite l'istituzione di Commissioni, l'attività scientifica, culturale e formativa e definire, tenuto conto delle finalità istituzionali, l'indirizzo strategico dell'Associazione;
- b) deliberare circa la decadenza e l'espulsione dei soci e le richieste di associazioni tecnico-scientifiche relative allo status di affiliata/collegata;
- c) proporre modificazioni della quota annuale di iscrizione, fissandone i relativi limiti;
- d) convocare l'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria;
- e) verificare il rendiconto, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- f) definire ed emanare eventuali regolamenti ad integrazione del presente statuto.

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

I membri del Consiglio Direttivo possono, non senza adeguata motivazione, invitare ad assistere alle riunioni persone estranee all'Associazione. Il Segretario provvede a redigere in conclusione di ogni riunione un verbale, che riporta in particolare le decisioni adottate. Tale verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene archiviato agli atti dell'Associazione. Il testo del verbale, anche in forma parziale, non può essere reso pubblico senza la preventiva autorizzazione del Presidente.

ART. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, che rimangono in carica per sei anni e possono essere eletti per due mandati consecutivi.

Il Collegio adempie ai controlli sulla regolarità contabile e legale del rendiconto consuntivo. Possono essere previste, a tale scopo, una o più riunioni nel primo quadrimestre dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

I membri del Collegio sono inoltre tenuti a prendere conoscenza dello statuto e del patrimonio sociale, ad esaminare il libro delle entrate e delle uscite ed a verificare annualmente lo stato della cassa in chiusura dell'esercizio ovvero al 31 dicembre, nonché a fare tutte le proposte che riterranno opportune per il migliore andamento economico-finanziario della società.

ART. 14

Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali in data e luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo. La convocazione avviene, almeno trenta giorni prima delle data fissata per le elezioni, a mezzo di avviso. Hanno diritto ad essere eletti ed a prendere parte alle elezioni in qualità di elettori i soci ordinari in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione e la cui domanda di iscrizione all'Associazione sia stata valutata con esito positivo dal Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima delle data fissata per le elezioni. Le operazioni di voto, che sono curate da una Commissione composta da tre membri (un presidente e due scrutatori) e nominata

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

dal Consiglio Direttivo almeno un mese prima delle data fissata per le elezioni, si svolgono a scrutinio segreto. Tale Commissione in particolare provvede, dopo aver preso visione dell'albo aggiornato dei soci ed accertato la relativa posizione amministrativa, a determinare il numero degli aventi diritto. Le elezioni avvengono a maggioranza semplice dei voti scrutinati.

TITOLO IV

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 15

Il patrimonio sociale può essere costituito da beni e valori di qualsiasi natura ed in qualunque modo pervenuti. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote annuali versate dai soci, da lasciti privati, donazioni, elargizioni o contributi che possano essere accordati da soggetti pubblici e privati.

ART. 16

Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Le attività di educazione continua in medicina sono finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la educazione continua in medicina.

ART. 17

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI DI STUDIO E RILEVANZA NAZIONALE

ART. 18

Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, può istituire Commissioni con finalità consultive per l'approfondimento di specifiche criticità relative alle finalità istituzionali. Designa i componenti di una Commissione, che possono essere per una minoranza non soci dell'Associazione, nonché il loro coordinatore.

Qualora alcuni soci, in numero non inferiore a cinque, intendano costituire nell'ambito dell'Associazione un gruppo di studio, gli interessati devono far pervenire al Presidente un'istanza corredata del programma di studio, affinché il Consiglio Direttivo possa deliberare a riguardo. I soci promotori di tali iniziative possono chiamare a collaborare cultori della disciplina oggetto di studio, che non necessariamente devono essere soci dell'Associazione.

ART. 19

La rilevanza di carattere nazionale viene assicurata tramite la presenza, in almeno i due terzi delle regioni d'Italia, di sedi amministrative/operative o delegati propri o di altra società/associazione con cui sia stipulata apposita convenzione. Tali sedi/delegati rappresentano un riferimento su base territoriale per gli associati, la promozione e lo sviluppo dell'Associazione. L'ambito territoriale di riferimento per

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

ogni sede/delegato può essere costituito da una o più regioni confinanti.

ART. 20

I soci possono istituire, previo parere vincolante e motivato del Consiglio Direttivo, associazioni tecnico-scientifiche, affiliandole all'Associazione. Tali soggetti devono recare nello statuto e nella denominazione un riferimento al rapporto con l'Associazione. Lo statuto di tali soggetti deve altresì prevedere che i soci ordinari dell'Associazione possono esserne soci. L'attività delle associazioni affiliate non può inoltre essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Associazione. Per l'istituzione di soggetti affiliati, gli interessati devono, almeno tre mesi prima della costituzione, dare comunicazione delle loro intenzioni al Presidente. Lo statuto dell'affiliante deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. Qualora l'associazione affiliata operasse in contrasto con l'ordinamento italiano e/o le finalità istituzionali dell'Associazione, lo status di affiliata automaticamente decade.

L'Associazione, al fine di stabilire sinergie con associazioni tecnico-scientifiche che abbiano interessi affini, può conferire lo status di collegata a quei soggetti che ne facciano richiesta, qualora gli stessi non operino in contrasto con l'ordinamento italiano e/o le finalità istituzionali dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tale richiesta e conferma/revoca annualmente lo status di collegata.

Il Presidente, previo parere del Consiglio Direttivo, può delegare uno o più soci a rappresentarlo ed intrattenere rapporti con singole organizzazioni tecnico-scientifiche, italiane o straniere, sezioni o gruppi settoriali di queste. Tali soggetti decadono con il Consiglio che li ha nominati.

L'Associazione può aderire ad organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali, purché ne condivida ed approvi i principi ispiratori fondamentali e previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Può altresì prendere ufficialmente parte ad eventi scientifici da tali organizzazioni promossi.

TITOLO VI

STATUTO AICIP DEL 21 FEBBRAIO 2007

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

L'Associazione attua un sistema di gestione per la qualità conforme a standard internazionali, con particolare riferimento alle attività di educazione continua in medicina. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in condizioni controllate, il Consiglio Direttivo provvede al continuo monitoraggio di tale sistema.

ART. 22

L'Assemblea Generale dei Soci, in caso di scioglimento dell'Associazione, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito alla destinazione del patrimonio sociale.

ART. 23

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con votazione a maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno 3/10 dei soci ordinari, con nota scritta e recapitata al Presidente a mezzo raccomandata A/R ed almeno trenta giorni prima della data prevista per l'assemblea. Il Presidente deve prevedere all'ordine del giorno dell'assemblea le modifiche dello statuto e notificare ai soci il testo di tali modifiche.

ART. 24

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.